



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **583**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 - articolo 28: nomina del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e definizione dello schema del relativo contratto di lavoro.

Il giorno **18 Aprile 2016** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata la deliberazione n. 13 di data 15 gennaio 2016, mediante la quale, in applicazione dell'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), è stato indetto il pubblico avviso per la nomina del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda), approvando lo schema dell'avviso pubblico per la valutazione dei candidati e rinviando a successiva e apposita deliberazione la definizione del relativo schema di contratto di lavoro e del trattamento economico.

Richiamata altresì la deliberazione n. 202 di data 22 febbraio 2016, di nomina dell'apposita Commissione consultiva per la valutazione dei candidati alla nomina a Direttore generale dell'Azienda.

Evidenziato che, con la medesima deliberazione n. 202 del 2016, era stato demandato a detta Commissione consultiva:

- la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla selezione;
- l'espressione per i candidati ritenuti ammissibili, di un giudizio di idoneità attraverso la valutazione dei curricula, finalizzata a verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e responsabilità nell'esercizio delle funzioni e l'idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e sociosanitarie complesse, secondo criteri valutativi prestabiliti dalla Commissione stessa;
- la formazione di una rosa di nomi considerati in possesso dei migliori requisiti, in relazione ai quali potrà acquisire ulteriori elementi di informazione e/o colloquio individuale, per consentire alla Giunta provinciale l'individuazione del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Preso atto che detta Commissione ha concluso gli adempimenti ad essa demandati in data 23 marzo 2016 e che ha tempestivamente trasmesso al Presidente della Provincia e all'Assessore alla Salute e politiche sociali copia dei relativi verbali, contenenti tra l'altro la rosa dei nominativi che la Commissione stessa ha considerato in possesso dei migliori requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda.

Considerato e valutato quanto comunicato dal Presidente e dall'Assessore alla Salute e politiche sociali relativamente ai curriculum presentati dai candidati inclusi in tale rosa di nominativi ed alle relative valutazioni di merito espressi dalla Commissione, con particolare riguardo alla coerenza ed alla qualità del complesso delle evidenze formative, professionali, tecniche ed altresì delle esperienze da ciascuno maturate in relazione alla eventuale preposizione alla direzione generale dell'Azienda.

Visti i commi 6 e 7 dell'articolo 28 della legge provinciale n. 16 del 2010, a norma dei quali:

- "il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato di durata quinquennale, rinnovabile, stipulato in osservanza del libro V, titolo III, del codice civile. Lo schema di contratto, che comprende il trattamento economico, da determinarsi tenuto conto delle esigenze di riduzione della spesa pubblica, e le cause di recesso, è definito dalla Giunta provinciale";

- “la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per la valutazione dell’attività del direttore generale, con riferimento agli obiettivi assegnatigli e alla qualità complessiva dell’offerta assistenziale assicurata dall’Azienda”.

Visto il comma 3, lettera b) dell’articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2010, a norma del quale è prevista la commisurazione del trattamento aggiuntivo del direttore generale dell’Azienda al conseguimento di obiettivi inerenti al rispetto dei tempi massimi di accesso alle prestazioni sanitarie.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 390 del 18 marzo 2016, con la quale si è provveduto a definire i criteri e le modalità di valutazione dell’attività del Direttore generale dell’Azienda, nonché ad assegnare gli obiettivi per l’anno 2016.

Visto quant’altro definito nel pubblico avviso per la nomina del Direttore generale dell’Azienda di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 13/2016.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di nominare il dott. PAOLO BORDON, nato a Rovigo il 1 giugno 1963 quale Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, con incarico di durata quinquennale decorrente dalla data che sarà concordata dalle parti all’atto della stipulazione del contratto di lavoro;
- 2) di approvare lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, concernente il rapporto di lavoro del nuovo Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 3) di dare atto che la conferma dell’odierna nomina rimane subordinata alla positiva verifica, decorsi diciotto mesi di attività, dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti, così come previsto dalla vigente normativa nazionale e dal contratto di lavoro in allegato;
- 4) di autorizzare il Presidente della Provincia alla stipulazione del contratto suddetto;
- 5) di dare atto che, fino ad eventuale diversa disposizione della Giunta provinciale ed ai sensi del comma 7 dell’articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, per l’anno 2016 sono confermati gli obiettivi definiti dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 390/2016, anche in relazione a quanto previsto dal comma 3, lettera b) dell’articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2010 in materia di contenimento dei tempi di attesa;
- 6) di notificare il presente provvedimento al Direttore generale dell’Azienda al fine di consentire la predisposizione delle proposte programmatiche e la realizzazione delle azioni previste nel contratto di cui al punto 2).

SF - FB

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE

DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE PROVINCIALE

23 LUGLIO 2010, N. 16 e s.m.

P R E M E S S O

che la Giunta provinciale di Trento, con provvedimento n. _____ di data _____ 2016:

- ha disposto in ordine al conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a favore del dott. _____, con decorrenza dal _____, autorizzando il Presidente della Provincia a stipulare il relativo contratto di lavoro;
- ha determinato i contenuti del relativo contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 6, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

TRA I SIGNORI

- Ugo Rossi, nato a Milano il 29 maggio 1963 e domiciliato per la carica in Trento, presso il Palazzo della Provincia autonoma di Trento, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Presidente,
e
- _____, nato a _____ (_____) il _____ e residente a _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1. La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata, conferisce l'incarico di Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito denominata Azienda), al dott. _____, che accetta, per il periodo dal _____ al _____.

ARTICOLO 2

1. Il _____ si impegna a svolgere le funzioni indicate dall'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 nonché, per quanto applicabile, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, ad esercitare i poteri e ad adottare gli atti inerenti alla legale rappresentanza ed alla gestione dell'Azienda, salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni normative.
2. Il _____ si impegna altresì ad esercitare ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda disciplinata da leggi, regolamenti e atti di programmazione nazionale, per quanto applicabili, nonché da leggi, regolamenti, direttive, linee guida ed atti di programmazione e di indirizzo provinciali, verificando, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Anche in attuazione a quanto sopra definito, il dott. _____ si impegna a realizzare entro i primi 18 mesi di incarico, gli obiettivi assegnati ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, nonché ai sensi del comma 3, lettera b) dell'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2010, in relazione al suddetto orizzonte temporale.
4. In relazione a quanto sopra le parti convengono che l'impegno assunto dal dott. _____ deve intendersi a titolo esclusivo, a tempo pieno ed incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, nonché con le cariche di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m..
5. Il dott. _____ potrà assentarsi per periodi continuativi non superiori a 20 giorni lavorativi e complessivamente per non più di 35 giorni lavorativi nell'anno solare, salvo casi di forza maggiore.
6. Il dott. _____ si impegna a stabilire la propria residenza anagrafica nel territorio della provincia di Trento per la durata del presente contratto.

ARTICOLO 3

1. Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al dott. _____ sarà corrisposto dall'Azienda, a carico del proprio bilancio, un compenso massimo annuo lordo onnicomprensivo di Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) al lordo degli oneri e ritenute di legge, da corrispondersi in dodici quote mensili posticipate di pari ammontare.
2. Il compenso previsto dal comma 1) è incrementato dalla Giunta provinciale, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio, di una quota annua fino al 30% per cento dello stesso, in relazione alle risultanze della valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, dell'attività svolta dal dott. _____ con riferimento agli obiettivi assegnatigli e alla qualità complessiva dell'offerta assistenziale assicurata dall'Azienda, ivi compreso il conseguimento degli obiettivi inerenti il rispetto dei tempi massimi di accesso alle prestazioni sanitarie.

3. L'entità del compenso di cui al precedente comma 1 verrà modificata nella stessa misura percentuale e con la medesima decorrenza in relazione all'eventuale variazione del trattamento economico del personale dirigente sanitario del servizio sanitario provinciale.

4. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nell'interesse dell'Azienda nella misura prevista per i dirigenti generali della Provincia autonoma di Trento, ivi compresa la relativa indennità di missione, della quale segue la disciplina, e salva in ogni caso la facoltà di usare gli autoveicoli di servizio dell'Azienda per ragioni connesse alla carica. Spetta infine il rimborso delle spese di partecipazione a eventi di interesse aziendale con esclusione di quelli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

5. Al dott. _____ non spetta alcun altro compenso e alcuna altra integrazione degli importi contrattuali di cui ai precedenti commi 1 e 2, salvo diverse intese da definirsi previamente con atto deliberativo della Giunta provinciale.

ARTICOLO 4

1. Il dott. _____ deve mantenere il segreto e non può quindi dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali venga a conoscenza a causa del suo ufficio quando possa derivarne danno per l'Azienda o per la Provincia autonoma di Trento, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi.

ARTICOLO 5

1. Ogni responsabilità civile per fatti commessi dal dott. _____ nell'esercizio delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda. Per quanto riguarda la responsabilità contabile l'Azienda assume gli oneri relativi alle spese di giudizio nel rispetto della normativa vigente.

2. Ove si apra procedimento penale nei confronti del dott. _____ per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle proprie funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda ed anticipata da questa.

3. Il rinvio a giudizio del dott. _____ per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle proprie funzioni, purché non commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2, del presente contratto.

4. Le garanzie e tutele di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche successivamente all'estinzione del rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.

5. Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del dott. _____ accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del dott. _____ ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, al ripristino delle anzidette garanzie e tutele.

ARTICOLO 6

1. Il Presidente della Provincia recederà dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto in qualsiasi momento prima della sua scadenza, previo provvedimento di revoca dall'incarico eventualmente adottato dalla Giunta provinciale e con effetto dalla data indicata nel provvedimento medesimo.

2. Salvo che il recesso sia disposto per gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, ovvero dopo una assenza continuativa di almeno sei mesi, al dott. _____ sarà corrisposto un indennizzo pari ad un dodicesimo della quota mensile del compenso di cui al precedente articolo 3, primo comma, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni mancante al compimento del quinquennio di attività previsto dal presente contratto.

3. Il dott. _____ potrà recedere dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto con preavviso di almeno tre mesi, da notificarsi al Presidente della Provincia con lettera raccomandata A.R. e, in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto.

4. Il periodo di preavviso previsto da questo articolo, se non rispettato dal dott. _____, determina l'obbligo di versamento alla controparte di una indennità di mancato preavviso pari ad un trecentosessantacinquesimo del compenso lordo annuale previsto dall'articolo 3, comma 1 di questo contratto, per ogni giorno di preavviso non rispettato.

ARTICOLO 7

1. Trascorsi diciotto mesi dalla data di efficacia del presente contratto, la Giunta provinciale provvederà alla verifica dei risultati aziendali conseguiti secondo quanto indicato al precedente articolo 2 e disporrà quindi, con provvedimento motivato, la conferma o la revoca, senza indennizzo alcuno, della nomina entro i tre mesi successivi.

2. Entro diciotto mesi dalla data di efficacia del presente contratto, il dott. _____ dovrà produrre il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsto dall'art. 3 bis, comma 4 del decreto legislativo 502/1992.

ARTICOLO 8

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato in virtù del presente contratto si configura come rapporto di lavoro autonomo, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale con caratteristiche di continuità e coordinamento e che pertanto, per quanto non espressamente previsto, al medesimo si applicano le disposizioni di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ugo Rossi

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Trento, _____ 2016